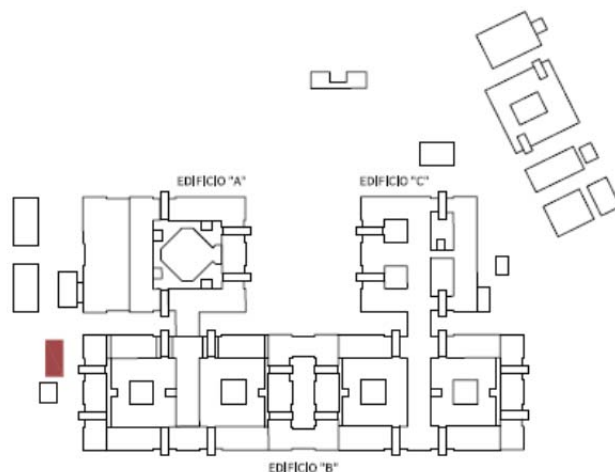




**"Realizzazione di un locale sotterraneo radioprotetto"
per l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR - Area Territoriale di Ricerca di Pisa**

CONDIZIONI PARTICOLARI RdO MEPA NR. 5417801

**ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
SEDE SECONDARIA DI PISA**

CONDIZIONI PARTICOLARI RdO MEPA Nr. 5417801 "REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SOTTERRANEO RADIOPROTETTO" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", PROGETTO EUAPS "EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES"; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, **CUP I93C21000160006** E PROGETTO "I-PHOQS: INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES"; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000016, **CUP: B53C22001750006; CUI 80054330586.23 – CIG: B765008B01**

SOMMARIO

PREMESSE	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	7
1.1. Il sistema telematico di negoziazione	8
1.2. Dotazioni tecniche	9
1.3. Identificazione	10
1.4. Gestore del sistema	10
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	11
2.1 Documenti di gara.	11
2.2. Chiarimenti.....	11
2.3. Comunicazioni	12
3. OGGETTO DELL'APPALTO E DELL' IMPORTO	13
3.1. Termini per l'esecuzione delle prestazioni	14
3.2. Revisione prezzi	14
3.3.Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	15
3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	15
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1. Requisiti di idoneità professionale.....	19
6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale.....	19
6.3. Indicazioni per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	20

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA.....	21
7. AVVALIMENTO	22
8. SUBAPPALTO	23
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	25
10. GARANZIE	26
10.2. GARANZIA DEFINITIVA	26
11. SOPRALLUOGO	28
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	29
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	29
13.1. Regole per la presentazione dell'offerta	31
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	34
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	35
15.1. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE	37
15.2. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione qualificazione.....	42
15.3. Dichiarazione titolare effettivo	42
15.4. Rispetto del principio DNSH.....	42
15.5. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.....	42
15.7. Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991	43
15.8. [Eventuale] Dichiarazione avvalimento	43
15.9. Comunicazione c/c dedicato.....	43
15.10. Patto di integrità	43
15.11. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	43
15.12. [Eventuale] Dichiarazione di equivalenze delle tutele	44
15.13. [Eventuale] Procura	44
15.14. Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.....	44
15.15. [Eventuale] Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267	44
15.16. [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati	44
16. OFFERTA TECNICA.....	45
17. OFFERTA ECONOMICA [Eventuale] E SUI TEMPI DI ESECUZIONE	48
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	49
18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	50

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	52
18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica [Eventuale, in caso di gara che prevede un'offerta di riduzione dei tempi di esecuzione] e sui tempi di esecuzione.....	53
18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi	54
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	55
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	55
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	55
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE [Eventuale] E SUI TEMPI DI ESECUZIONE	56
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	57
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	58
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	60
26. RISERVATEZZA	61
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	61
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	61
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	61
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	61

PREMESSE

Con provvedimento di decisione di contrattare, la Stazione appaltante Istituto Nazionale di Ottica ha disposto di affidare, mediante la Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 50, comma 1 lettera e) del d.lgs. 36/2023 (nel seguito, per brevità, Codice), i lavori di *"REALIZZAZIONE DI UN LOCALE SOTTERRANEO RADIOPROTETTO"* NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" LINEA DI INVESTIMENTO 3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", PROGETTO EUAPS "EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES"; CODICE IDENTIFICATIVO IR0000030, **CUP I93C21000160006** E PROGETTO "I-PHOQS: INTEGRATED INFRASTRUCTURE INITIATIVE IN PHOTONIC AND QUANTUM SCIENCES"; CODICE IDENTIFICATIVO "IR0000016, **CUP: B53C22001750006; CUI 80054330586.23** conforme¹ alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nel Decreto MATTM del 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato in GURI n. 183 del 6 agosto 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022 avente ad oggetto *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi"* ed al "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica *"Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi"* pubblicato sulla GURI nr.196 del 22 agosto 2024.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito sistema) accessibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La presente procedura riguarda gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e pertanto fa esplicito riferimento ai principi per la sostenibilità ambientale, per la fattibilità dell'intervento nel rispetto del principio orizzontale del "Do No Significant Harm" (DNSH) nonché ai principi trasversali, tra i quali il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità ai sensi dei Regolamenti (UE) 2020/852 e 241/2021. Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, il presente intervento è ricompreso nella Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 Progetto "EUAPS" e Progetto "I-PHOQS".

La tipologia di *lavori* si limita a non arrecare un danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH, pertanto trova applicazione il regime del contributo minimo (Regime 2) che si traduce nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche "Scheda DNSH n.1"², selezionate dalla Stazione Appaltante in conformità alla *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente"* di cui alla circolare RGS nr.33 del 13/10/2022 e successivo aggiornamento circolare RGS n. 22 del 14/05/2024, correlate alla Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando con applicazione **del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.50 co.4 e dell'art.108 co.2 del D.Lgs.n.36/2023 – Codice dei contratti pubblici.³

¹ Il periodo dopo la virgola deve essere lasciato solo se vi sia un decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che regola i Criteri Ambientali Minimi pertinenti per i lavori. Per consultare l'elenco dei CAM in vigore si veda la pagina <https://gpp.mite.gov.it/cam-vigenti>

² IN BASE AL TIPO DI ACQUISIZIONE DOVRÀ ESSERE INDICATA LA SCHEDA PIÙ OPPORTUNA (ACCEDERE ALLA PAGINA https://intranet.cnr.it/intranet/Progetti_PNRR.html)

³ in caso di gara a prezzo fisso, sostituire le parole "del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.50 co.4 e dell'art.108 co.2 del d.lgs.n.36/2023 – codice dei contratti pubblici." con le seguenti "di un prezzo fisso, con la competizione limitata ai soli elementi qualitativi dell'offerta, ai sensi dell'art.108 co.5 del codice. più precisamente, non sarà possibile per i concorrenti presentare un ribasso sul prezzo fisso stabilito a base d'asta dalla stazione appaltante; al contrario, le offerte dovranno consistere nella presentazione di condizioni migliorative con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta stabiliti nel presente documento.

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato anche Codice) riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dal D.Lgs.n.82/2005, dalle Regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dal Bando Tipo ANAC e relativa Nota illustrativa tenuto conto della presente tipologia di procedura, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dal Bando di Abilitazione e dal Capitolato Tecnico relativo alla Categoria/e di abilitazione indicati al paragrafo 6.1. e relativi Capitolato d'oneri e Condizioni generali], dall'ulteriore documentazione tecnica (Patto di integrità etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Nell'ambito delle citate Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione nonché nella documentazione/manuali disponibili a sistema (Funzionalità "Wiki") sono indicate le dimensioni massime dei file gestite dal Sistema telematico nelle diverse sezioni/funzioni del Portale. Ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D. Lgs.36/2023 in relazione alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni previste negli atti di gara, ivi comprese le comunicazioni/comunicati pubblicati dalla Stazione Appaltante sul Portale "Acquistinretepa".

Per quanto riportato nella presente lettera d'invito si precisa che:

- 1) per Portale/sistema telematico/sistema/piattaforma si intende il Portale "Acquistinretepa" raggiungibile all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it> ;
- 2) per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 4 mesi ⁴, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice ⁵, dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Pisa, codice NUTS ITI17, CIG:B765008B01 CUP:B53C22001750006.

Il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n.36/2023, è il Dott. Leonida Antonio Gizzi.

Il Responsabile per la fase di affidamento, ai sensi dell'art.15 co.4 del D.Lgs.n.36/2023, è la Dott.ssa Federica Baffigi.⁶

Il presente appalto, in virtù dell'importo e delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero.

⁴ il termine massimo è di 4 mesi, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice

⁵ il termine massimo è di 4 mesi, salvo il verificarsi dell'ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del Codice

⁶ Eliminare il riferimento se non previsto.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Il sistema telematico di negoziazione

La piattaforma telematica di negoziazione di seguito per brevità “Sistema”, attualmente in uso da parte del CNR”, è la piattaforma di Consip, raggiungibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.

L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell’AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme a quanto descritto e a quanto previsto dalle Regole.

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell’ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante della presente lettera d’invito, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito <http://www.acquistinretepa.it> > chi siamo> come funziona al seguente link:

http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nella presente lettera d'invito, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti della presente Lettera d'invito, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2. Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema.

L'accesso⁷ al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei.
2. per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4. Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice è l'Istituto Nazionale di Ottica – Sede Secondaria di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito <https://www.acquistinretepa.it> risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

⁷ L'Operatore Economico, potrà accedere alla Piattaforma tramite procedura di autenticazione da svolgersi nelle modalità indicate al seguente link: https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Nuove_modalit%C3%A0_di_autenticazione_e_riportate_anche_nell'Allegato_b.1_-_modalit%C3%A0_di_accesso_degli_O.E._alla_piattaforma

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera d'invito/Condizioni particolari RDO MEPA;
- 2) Progetto esecutivo approvato con decisione a contrarre prot. n. 234195 del 25.06.2025,
- 3) Allegato 1 – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione;
- 4) DGUE (formato xml);
- 5) Allegato 2 – Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- 6) Allegato 3 – Dichiarazione titolare effettivo;
- 7) Allegato 4 – Dichiarazione DPCM 187/1991;
- 8) Allegato 5 – Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Circolare CNR n° 19/2018);
- 9) Allegato 6 – Dichiarazioni dell'ausiliaria;
- 10) Allegato 7 – Dettaglio stima costi aziendali e manodopera⁸;
- 11) Allegato 8 – Testata della relazione tecnica;
- 12) Allegato 9 - Scheda DNSH 1⁹;
- 13) Allegato 10- Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
- 14) Allegato 11- Rettifica dell'offerta;
- 15) Allegato 12- Comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato¹⁰;
- 16) Allegato 13 – Offerta sui tempi di realizzazione dei lavori;
- 17) Istruzioni operative per:
 - Registrazione;
 - Autenticazione;
 - Partecipazione ad una gara.
- 18) Regole_Sistema_eProcurement_D._Lgs._36_v1.1.pdf;
- 19) Codice di comportamento del CNR e Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul Sistema nella sezione Vendi - sottosezione [Altri Bandi](#). E' disponibile, inoltre, sulla pagina dedicata al ciclo di vita digitale del contratto, relativa al presente appalto: <https://www.urp.cnr.it/473232-2024>.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi. Le previsioni contenute nel presente documento prevalgono su quelle indicate negli altri documenti di gara.

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell'ambito della procedura telematica sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione Appaltante, le quali prevarranno su tutti gli altri documenti in caso di contrasto.

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10¹¹ (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

⁸ Utilizzare solo nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale

⁹ Inserire la scheda più opportuna corrispondente all'oggetto del contratto da scegliere tra la scheda n. 1 o la scheda n. 2.

¹⁰ Utilizzare solo nel caso di forniture con posa in opera e servizi diversi da quelli di natura intellettuale e se l'O.E. applica un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara.

offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti (menù Comunicazioni -> Invia richiesta chiarimenti), previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, mediante pubblicazione in forma anonima almeno 6¹² (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema nella sezione relativa alla Documentazione di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ai fini della presentazione dell'offerta, il concorrente è tenuto a consultare costantemente la Piattaforma telematica secondo quanto previsto dalla documentazione tecnica/manuali predisposti dal Gestore di sistema, ovvero in particolare:

- a) la sezione "Documentazione", i "Comunicati" attraverso i quali la Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti e documentazione di gara rivolti a tutti gli operatori economici, nonché
- b) la sezione "Richieste chiarimenti" per i quesiti dallo stesso inoltrati, se tale funzionalità risulti attivata dal Gestore della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione utilizzata, è possibile inviare comunicazioni all'indirizzo pec: protocollo.ino@pec.cnr.it]¹³

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, le comunicazioni avverranno tramite le ulteriori piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

¹¹Da modificare sulla base del termine minimo di ricezione delle offerte. Infatti, il termine per la ricezione delle offerte è consigliabile non sia inferiore a 30 gg. nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV. Tuttavia, lo stesso può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

¹²Da modificare sulla base del termine minimo di ricezione delle offerte. Infatti, il termine per la ricezione delle offerte è consigliabile non sia inferiore a 30 gg. nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV. Tuttavia, lo stesso può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

¹³ Riportare l'indirizzo pec del protocollo generale o dell'ufficio incaricato a gestire la gara.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E DELL' IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei lavori di realizzazione di un bunker sotterraneo radioprotetto, sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 4, del Codice dei Contratti, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con Verbale di validazione sottoscritto dal RUP - prot. 220460] del 18.06.2025.

L'importo complessivo dell'appalto, Iva esclusa, ammonta ad € ad € **688.228,77**, di cui € **34.113,82** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto è finanziato con i fondi del PNRR Missione 4 Componente 2 Investimento 3.1 Progetto Euaps e Progetto I-PHOQS.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 180.299,30 specificati nell'allegato al progetto esecutivo denominato "Quadro di incidenza della manodopera"; trovano applicazione i principi enucleati nella sentenza del Consiglio di Stato sez. V n. 5665 del 9 giugno 2023 e nella Delibera ANAC n. 528/2023.

I Contratti Collettivi Nazionali territoriali applicabili al presente appalto sono quelli classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015 e F018 e aventi tutti¹⁴ codice ATECO 41.20.00.

Ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, come meglio esplicitato nel successivo paragrafo 16 della presente lettera d'invito/condizioni particolari RDO Mepa, relativo all'offerta tecnica, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelli indicati dalla Stazione appaltante¹⁵.

Ai sensi dell'articolo 100 comma 4 del Codice e dell'Allegato II.12 al Codice, nonché di quanto previsto dall'art. 12 della Legge n. 80/2014, i lavori sono classificati come di seguito specificato:

Tabella 1. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONI	CAT.	CLAS- S.	IMPORTO TOTALE CATEGORIA (EURO)	% DI INCIDENZA SUL TOTALE	CLASSIFICAZIONE LAVORI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
Edifici civili ed industriali	OG1	II	436.761,89	%	CATEGORIA PREVALENTE	SI	Parzialmente
Lavori in terra	OS1	I	251.488,88	%	CATEGORIA SCORPORABI LE	SI	SI

Come previsto nel Capitolato speciale **d'appalto la categoria prevalente OG1** comprende anche lavori che non rilevano ai fini della partecipazione né della qualificazione degli operatori economici. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

¹⁴ Questi 3 contratti relativi ai lavori edili sono equivalenti ai sensi di quanto stabilito all'art.3, c.2 dell'Allegato I.01 al codice dei contratti.

¹⁵ Il comma 3 dell'art.11 del Codice prevede che gli operatori possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato. Il RUP verifica l'equivalenza delle tutele retributive valutando le componenti della retribuzione così come indicato dal comma 2, art.4 dell'Allegato I.01 e le tutele normative attraverso l'utilizzo dei parametri indicati al comma 3, art.4 dell'Allegato I.01.

Le lavorazioni sopra indicate, di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, possono essere eseguite dall'affidatario qualora esso sia in possesso dell'attestazione SOA nella corrispondente categoria di opere generali ovvero nella corrispondente categoria di opere specializzate. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo ai sensi dell'art. 3, lett. m) di cui all'Allegato I.7 del Codice, tenuto conto del fatto che trattasi di intervento di nuova costruzione la cui progettazione esecutiva è stata preceduta da un accurato e attento rilievo dell'area di sedime e delle eventuali interferenze, nonché della contenuta estensione dei lavori da eseguire. Pertanto, il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125, comma 1 del Codice, un'anticipazione pari al 20¹⁶ % (per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dall'art. 125 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3.1. Termini per l'esecuzione delle prestazioni

Il termine finale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, come da cronoprogramma dei lavori, costituente un allegato del progetto esecutivo, è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori oggetto di offerta di riduzione.

L'inosservanza dei menzionati termini ovvero di quelli ridotti offerti in sede di gara, determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dal Capitolato. Considerate le ragioni di urgenza è prevista la riduzione dei tempi di esecuzione, quale elemento di premialità nell'attribuzione del punteggio di valutazione dell'offerta. Ulteriore elemento di premialità è previsto a fronte dell'accelerazione dei tempi in fase di esecuzione (Vedere CSA)

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo del Codice.

3.2. Revisione prezzi¹⁷

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo dei lavori, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della

¹⁶ Scegliere 20% o 30%.

¹⁷ Paragrafo da prevedere solo per i contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione istantanea e per i contratti in cui il prezzo non è determinato sulla base di una indicizzazione.

variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

3.3. Modifica del contratto in fase di esecuzione

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi alla medesima lettera "D"

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice, è pari ad € **688.228,77**.

Descrizione ¹⁸	Euro
Importo complessivo	688.228,77
Valore globale stimato	688.228,77

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara, in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice, la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

¹⁸ Inserire solo le ipotesi effettivamente previste.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero (operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità) alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

Gli offerenti, singoli o in forma aggregata, già in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione alla gara, in misura integrale, possono cooptare ulteriori operatori economici, ai sensi dell'articolo 68, comma 12 del Codice.

I cooptati:

- a) non possono contribuire utilmente al possesso dei requisiti richiesti all'Offerente;
- b) non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV, Parte V del Codice;
- c) devono essere in possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'art. 100, comma 1, lettera a) del Codice;
- d) non possono eseguire lavori in misura superiore al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e comunque nei limiti della propria classifica di attestazione SOA, anche per categorie diverse da quelle richieste dal presente Documento;
- e) devono impegnarsi ad associarsi come cooptati con l'Offerente, ma non si configurano come Offerenti, non sottoscrivono l'offerta, non assumono quote di partecipazione e non presentano garanzie;
- f) presentano un proprio modello relativo alle dichiarazioni integrative (Allegato 1) e un proprio DGUE e nei limiti di quanto di loro pertinenza.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) o in caso di mancato funzionamento del FVOE tramite ogni altro mezzo ritenuto idoneo. L'O.E., ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, è tenuto, altresì, ad autorizzare l'accesso al FVOE in sede di presentazione dell'offerta.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

Costituisce causa di esclusione¹⁹ degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi²⁰ in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 che recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

¹⁹ Art. 47 DL 77/2021 convertito dalla L. 108/2021

²⁰ Si veda dichiarazione anti pantouflage

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico:

- inserisce nel FVOE ovvero nella busta amministrativa la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero caricato insieme alla restante documentazione amministrativa;

o in alternativa

- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale²¹ anche accedendo al FVOE.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. L'O.E., ai

²¹ I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nella presente lettera d'invito non contenuti in altri documenti di gara.

sensi dell'art. 35 comma 5-bis, è tenuto, altresì, ad autorizzare l'accesso al FVOE in sede di presentazione dell'offerta.

6.1. Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità:

- 1) Abilitazione MePA relativa al Bando “Lavori”, Categoria di abilitazione OG1.²²
- 2) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- 3) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale

Ai sensi dell'art. 100 co. 4 e co. 5 del Codice e dell'Allegato II.12 al medesimo Codice nonché dell'articolo 12, co. 2 della L. n. 80/2014, l'operatore economico **dovrà possedere l'attestazione di qualificazione** rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle categorie e nelle classifiche adeguate nelle seguenti lavorazioni, ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato II.12 al Codice e in conformità alla «Tabella A- Categorie di Opere Generali e Specializzate» del medesimo Allegato, ovvero:

- categoria prevalente OG1, nella Classifica II a qualificazione **obbligatoria** il cui importo ammonta a € 436.761,89;
- categoria scorporabile OS1, nella Classifica I, a qualificazione obbligatoria il cui importo ammonta a € 251.466,88;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 2, co. 2 del già menzionato Allegato II.12 al Codice.

La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Le lavorazioni afferenti alle categorie sopra indicate di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, possono essere eseguite dall'affidatario qualora esso sia in possesso dell'attestazione SOA nella corrispondente categoria di opere generali ovvero nella corrispondente categoria di opere specializzate.

Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. In fase di comprova, il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da

²² Riportare l'indicazione del bando di abilitazione utilizzato (esempio: Bando “Beni”, Bando “Servizi”) nonché la specifica Categoria merceologica. La categoria merceologica viene individuata attraverso la scelta del codice CPV.

certificazione - in corso di validità - prodotta in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla terza.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 13, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 69 del codice la qualificazione SOA non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla presente gara producendo, in alternativa alla qualificazione SOA come sopra descritta, idonea documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, utile a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alla presente gara. È salvo il disposto del punto II, dell'Allegato II. 8 al Codice.

6.3. Indicazioni per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il ruolo di mandataria/mandante di un R.T.I. può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, co. 1, lettere b), c) e d), del Codice dei Contratti, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o di un consorzio ordinario costituito.

Requisiti di idoneità professionale

- Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 6.1 punto 1) deve essere posseduto almeno dalla mandataria.²³
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese/Albo delle Imprese artigiane /Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1. punto 2) deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 dovrà essere posseduto secondo quanto di seguito descritto:
- l'impresa associata partecipa alla gara in base ai (e nei limiti dei) propri requisiti di qualificazione e dei vincoli di seguito indicati;
- la distribuzione nell'ambito del raggruppamento delle quote di esecuzione delle prestazioni e di possesso dei relativi requisiti di qualificazione, deve considerarsi di per sé liberamente regolabile;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice;
- in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, con riferimento ad ogni singola categoria, dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso; resta fermo che ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, salvo l'ipotesi di rete soggetto qualificata SOA, in quanto equiparata per la qualificazione di lavori al consorzio stabile ai sensi dell'art. 68, comma 20, del D.Lgs. 36/2023, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'eventuale esclusione del raggruppamento.

6.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili e reti soggetto con qualificazione SOA

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, nonché le reti soggetto in possesso di qualificazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti di idoneità professionale

- Il **requisito dell'Abilitazione MePA** di cui al paragrafo 6.1, punto 1) deve essere posseduto dal Consorzio.²⁴
- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese / Albo delle Imprese artigiane / Ordine professionale di cui al paragrafo 6.1, punto 2) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.
- Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al **precedente paragrafo 6.2** si precisa quanto segue:

²³ Il testo va modificato se sono stati utilizzati (ovvero caricati a sistema) più Bandi di abilitazione ovvero un Bando con più categorie nella stessa RDO.

²⁴ Il testo va modificato se sono stati utilizzati (ovvero caricati a sistema) più Bandi di abilitazione ovvero un Bando con più categorie nella stessa RDO.

- i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO²⁵

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 2, del Codice dei Contratti, qualora l'operatore economico ricorra all'avvalimento per soddisfare il requisito della attestazione di qualificazione SOA, il contratto dovrà avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, ai sensi dell'art. 104 comma 12 non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

In caso di individuazione, come impresa ausiliaria, di un consorzio, ai sensi dell'art. 67 comma 7, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, in proprio.

L'ausiliaria, in particolare, deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una dichiarazione integrativa predisposta in allegato al presente documento;

²⁵ Questo paragrafo può essere eliminato se non si richiede il possesso dei requisiti di cui all'art.100 del codice

- b. possedere i requisiti di cui all'articolo 100 del Codice previsti dalla S.A. nei paragrafi 6.1, 6.2 e 6.3 del presente documento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 6 della lettera d'invito;
- c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento, utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla stazione appaltante.

Il concorrente produce a Sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, allegate alla domanda di partecipazione, redatte secondo il modello di cui all'Allegato n.6 "*Dichiarazioni dell'ausiliaria*";
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, in allegato:
 - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.
 - **all'offerta tecnica** nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta oppure sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10²⁶ giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Fermo restando che non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione del possesso dell'abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione MePA sopra indicati, si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall'art.46 co. 5 delle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione - che è possibile ricorrere anche ad un operatore ausiliario che non possieda l'abilitazione al MePA,

8. SUBAPPALTO²⁷

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

²⁶ È possibile indicare anche un termine diverso.

²⁷ In caso di subappalto necessario (per il possesso di un requisito di partecipazione) aggiornare il testo.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d) del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice; in mancanza di indicazione, il subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante in possesso di adeguata qualificazione SOA per la categoria prevalente, comporta l'esclusione dalla gara; egli dovrà pertanto indicare, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 "*Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione*", le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e le relative quote percentuali per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto necessario o qualificante.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le lavorazioni, previa autorizzazione della stazione appaltante, solo qualora:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- non sussistano a carico del soggetto indicato quale subappaltatore i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappalto è consentito come segue:

Tabella 2. Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto

LAVORAZIONI	CAT.	CLASS.	IMPORTO TOTALE CATEGORIA (EURO)	% DI INCIDENZA SUL TOTALE	CLASSIFICAZIONE LAVORI	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA	SUBAPPALTABILE
Edifici civili ed industriali	OG1	II	436.761,89	%	CATEGORIA PREVALENTE	SI	Parzialmente
Lavori in terra	OS1	I	251.488,88	%	CATEGORIA SCORPORABILE	SI	SI

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del Codice, la quota percentuale subappaltabile dei lavori prevalenti deve essere contenuta entro il limite massimo del 50%;

Le opere scorporabili sono interamente subappaltabili.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si precisa che le disposizioni introdotte, ai sensi dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, in relazione alle procedure riservate ai sensi dell'articolo 61 del codice e/o afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, trovano applicazione anche al subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali previste dalla citata norma. A tal proposito, si richiama altresì l'attenzione agli obblighi descritti nell'ambito del paragrafo dedicato ai requisiti generali validi per tutti gli operatori economici, nonché alle previsioni sul conflitto di interesse e titolare effettivo.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e territoriali (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) come sopra riportato al paragrafo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al **30% (trenta per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione giovanile;
- una quota pari al **15%²⁸ (quindici per cento)** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali di occupazione femminile.

Si impegna altresì a garantire il rispetto, **per tutta la durata del contratto**, degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si precisa che l'impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione, in fase esecutiva, anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell'ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento complessivo delle percentuali sopra indicate.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale

²⁸ La deroga va motivata nella DAC facendo riferimento al fatto che nel settore edile il tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT si discosta significativamente dalla media nazionale complessiva nei settori osservati (Rif. Paragrafo 6 delle "Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC")

maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIE

10.2. GARANZIA DEFINITIVA²⁹ - ART. 44 GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA – ULTERIORI GARANZIE

Fermo restando la facoltà della Stazione Appaltante di non richiedere la garanzia definitiva ai sensi dell'art.53 co.4 del D.Lgs.n.36/2023, ai sensi dell'art.117 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata “**garanzia definitiva**” da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 106 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.117 co. 5 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato nella misura del 5% dell'importo contrattuale. Ai sensi del comma 4-bis) dell'art.53 del codice dei contratti, alla garanzia definitiva non si applicano gli aumenti previsti dall'art.117, c.2, né le riduzioni previste dall'art.106, c.8 del medesimo codice dei contratti.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.117 co.8 e ss. del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata

²⁹ Il formulario prevede anche il paragrafo della garanzia definitiva qualora non sia previsto nel capitolato. Ai sensi dell'art.53 co.4, **In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro.**

dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.117 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b), c) e d) dell'art.65 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall'impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art.65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

Come previsto dell'articolo 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Al successivo comma 3 sono stabiliti gli importi delle somme da assicurare.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza, altresì, deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa, stipulata nella forma "Contractors All Risk" (C.A.R.) è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e copia di detta polizza deve essere trasmessa alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. Possono essere presentate le sole schede tecniche 2.3 e 2.3 bis di cui al citato schema di polizza tipo 2.3, allegate al D.M. 16/12/2022, n.193, debitamente compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.

L'Appaltatore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione

che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponderà all'importo massimo previsto dall'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'area interessata dall'intervento è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende necessario per consentire agli operatori economici di acquisire tutte le informazioni utili alla predisposizione consapevole dell'offerta in ragione del contesto in cui ricade l'area interessata dall'intervento oggetto della presente procedura di gara nonché in ragione della necessità di avere contezza degli spazi in cui sarà allestita l'area di cantiere.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nell'area oggetto di sopralluogo, sita in Pisa, Via G. Moruzzi,1. Il sopralluogo dovrà essere effettuato mediante formale richiesta da inoltrare alla Stazione Appaltante tramite il Sistema entro il giorno 10.07.2025 e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con **almeno 1 (uno giorno)** di anticipo rispetto alla data in cui verrà effettuato il sopralluogo. La Stazione Appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC³⁰

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024.

[*Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/190202672/Delibera+n.+598+del+30+dicembre+2024.pdf/e5d83c0a-0b68-ad16-942f-61ab605180ad?t=1744105733607>*].

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta pertanto l'O.E. è tenuto a inserire la ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'ANAC nella busta amministrativa in attesa che sia abilitata tale funzione di verifica nel FVOE.

La **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore dell'A.N.A.C., dovrà essere corredata da dichiarazione che essa è conforme all'art. 22 c.3 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo D.Lgs. n. 82/2005, (*lo schema di dichiarazione di copia conforme, unico per tutti i documenti, è già predisposto all'interno del modello dichiarazioni*). Qualora non si evidenzi il pagamento, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'ANAC al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

³⁰ Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC è previsto a carico degli operatori economici solo per procedure di gara di importo pari o superiori a 150.000 euro. Nell'ipotesi di gare di importo inferiore a euro 150.000, occorre riportare la seguente frase al fine di non modificare la numerazione degli articoli del disciplinare: "Non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC".

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera d'invito.

Nell'ambito dei dati presenti in Piattaforma si precisa quanto segue:

- nel campo **“TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTE”** è indicato il termine ultimo per la presentazione delle offerte ovvero **il termine entro cui le offerte devono pervenire;**
- nel campo **“LIMITE STIPULA CONTRATTO”** è inserita la data entro cui sarà stipulato il contratto con l'operatore economico aggiudicatario tenuto conto dei termini di validità dell'offerta e dei termini di conclusione del procedimento di istruttoria contrattuale;
- nel campo **“LIMITE PER CONSEGNA BENI / DECORRENZA SERVIZI”** è inserita la data, indicata nel paragrafo 3.1, entro la quale l'operatore aggiudicatario deve avviare i lavori. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. In caso di O.E. straniero sarà ritenuta valida la firma olografa accompagnata da documento d'identità in corso di validità.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009 e successive Linee guida contenenti regole tecniche adottate dall'AGID, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; l'utilizzo della firma digitale non richiede di allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione presentata in copia – ove ammessa - è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno³¹ 15.07.2025 a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti il cui inserimento è obbligatorio per il Sistema.

³¹ Il termine per la ricezione delle offerte, nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione OEPV, è consigliabile che non sia inferiore a 30 gg. Lo stesso, tuttavia, può essere ridotto in considerazione di quanto previsto all'art. 92 comma 4, fino a 10 gg.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto negli atti di gara - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli della Piattaforma. Il Portale adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, è opportuno si attenga alle disposizioni fornite dalla piattaforma Consip secondo le quali, ai fini del caricamento digitale di file a sistema (immagini, pdf firmati digitalmente, .zip, ecc.), si raccomanda di non superare **la dimensione massima di 16 MB per ogni file**, per garantire il buon funzionamento delle operazioni. Qualora il sistema dovesse restituire un messaggio di errore, si consiglia di ridurre le dimensioni del file per consentirne il corretto caricamento. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file.

Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Tutti file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:

- ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
- ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
- ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

13.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta telematica deve essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip, e le condizioni stabilite negli atti di gara.

L'“OFFERTA è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica
- C – Offerta e sui tempi di realizzazione.

Prima dell'invio dell'offerta è sempre possibile modificare le informazioni inserite entro la data di

scadenza fissata per la presentazione delle offerte: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considererà esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse né integrazioni all'offerta telematica già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno all'offerta telematica già presentata, essendo possibile per il concorrente soltanto sostituire integralmente l'offerta telematica già presentata con altra offerta telematica. **Il ritiro di un'offerta non comporterà in alcun caso il ripristino della validità di precedenti offerte sostituite dall'offerta ritirata: tali offerte resteranno invalidate e non apribili dalla stazione appaltante.**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- **con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire sulla piattaforma utilizzata, attualmente raggiungibile al sito www.acquistinretepa.it, i documenti richiesti nella sezione pertinente (documentazione amministrativa, offerta tecnica, offerta economica) ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica e sui tempi di realizzazione, in sezioni (buste telematiche) diverse da quelle dedicate alle stesse, pena l'esclusione dalla procedura.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla piattaforma telematica per procedere all'invio dell'offerta.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi" (RTI, ConSORZI, Rete di imprese e GEIE) occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo.
- In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Tutta la documentazione da produrre, anche mediante inserimento nel FVOE, deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia - ove richiesta - fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può chiedere di rettificare un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica / economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà **prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare**, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato 10 - "*Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4*", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, così come indicato nelle comunicazioni relative alle sedute di apertura delle Offerte tecniche e delle

Offerte economiche. **La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione.** La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato 11 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute.

Non saranno accettate rettifiche dell'offerta tecnica o economica e sui tempi di realizzazione, presentate senza la preventiva manifestazione di interesse di cui sopra o inviate successivamente al termine previsto nella comunicazione relativa alla seduta, per la presentazione della stessa.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo **101 del Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa ma non quelle della documentazione che compone l'offerta.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della documentazione amministrativa e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo si chiarisce che:

- A. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- B. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, **sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni**;
- C. la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo **può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- D. il difetto di sottoscrizione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta **è sanabile**;
- E. la mancata indicazione del CCNL applicato nonché, in caso di indicazione di un CCNL differente da quello indicato negli atti di gara, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele **sono sanabili**;
- F. la mancata presentazione della dichiarazione di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché la mancata presentazione di un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale **sono sanabili**, fatta eccezione per l'ipotesi in cui i suddetti documenti siano elementi caratterizzanti l'offerta e in quanto tali richiesti nell'ambito della busta tecnica ai fini della valutazione delle offerte tecniche;
- G. **sono sanabili** l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai

sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine della presentazione delle offerte;

- H. **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente documento.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta ovvero altro canale.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati secondo la tempistica sopra indicata.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e sui tempi di realizzazione e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa
Allegato 1 – Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione
DGUE in formato xml
Allegato 2 - Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136_2010
Allegato 3 – Dichiarazione titolare effettivo
Allegato 4 - Dichiarazione DPCM 187/1991
Allegato 5 - Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190
[Eventuale] Allegato 6 - Dichiarazioni dell'ausiliaria
[Eventuale] Contratto di avvalimento in originale
Allegato 9 – Scheda DNSH 1 ³²
[Eventuale] Garanzia provvisoria
[Eventuale] Procure
[Eventuale, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale] relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14/2019

³² Indicare la scheda tecnica più pertinente alla tipologia di acquisto che nel caso di aee riguarda la scheda dnsh 3-acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

[Eventuale] Allegato 12 - Comprova dell'equivalenze delle tutele del CCNL utilizzato
[Eventuale] Documentazione per i soggetti associati
Attestazione di sopralluogo
Ricevuta del pagamento del contributo in favore dell'ANAC
Documentazione attestante la conformità alle specifiche indicate nella Scheda DNSH ed eventuale documentazione, attestante la conformità alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale corrispondente;
[per operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti] Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
[Eventuale] Documentazione probatoria delle misure di self-cleaning adottate

Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.1. Documento di Gara Unico Europeo – DGUE

Ciascun operatore economico dovrà produrre la **“Response.xml” del DGUE**, a partire dalla **“Request.xml” del DGUE predisposto dalla Stazione Appaltante** al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale previsti nel presente disciplinare, nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Per generare la propria **“Response.xml”** del DGUE dovranno essere seguite le seguenti modalità:

1. accedere al link e-DGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
2. selezionare la compilazione come operatore economico;
3. eseguire l'upload del file del DGUE in formato .xml;
4. inserire i dati richiesti;
5. generare il file **“Response.xml”**.

La **“Response.xml”** del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al paragrafo precedente, compilata in tutte le sezioni pertinenti e presentata:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative;
 - o **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A e D relativamente al sistema di garanzia della qualità previsto dal presente disciplinare di gara in caso di avvalimento; Parte VI;
 - o **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A e B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, sezione A; Parte VI.

Il DGUE è articolato in sei Parti e viene compilato dall'operatore economico nelle parti pertinenti secondo quanto indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nelle dichiarazioni della Parte II del DGUE è compresa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui ai paragrafi 6.2 del presente disciplinare di gara (attestazione SOA). La dichiarazione in ordine al possesso dell'attestazione SOA può, in alternativa, essere resa mediante compilazione dell'apposita dichiarazione presente nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante.

In particolare, può procedere, alla lettera B, all'inserimento dei dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, ivi inclusi i cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 con cui l'operatore economico attesta di:

- Non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II della Parte V del Codice (artt.94 a 98);
- Soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt.100 del Codice;
- Rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare ai sensi dell'articolo 70, comma 6, del Codice.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C del DGUE unitamente alle dichiarazioni da rendere separatamente, di cui all'Allegato 6.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si precisa che nell'ambito della Response.xml ai fini della compilazione della parte II sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – è necessario valorizzare nella parte II, sezione A - Informazioni sull'operatore economico, nei dati identificativi, una delle seguenti voci: “aggiudicatario singolo” o “capogruppo/mandatario”.

In caso di ricorso al subappalto il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica i lavori/le parti di opere che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente la domanda di partecipazione (Allegato 1) o, in alternativa, la sezione D della Parte II, del DGUE.

In caso di ricorso al subappalto “necessario” ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.2 si richiede quanto di seguito specificato:

- il concorrente, qualora intenda ricorrere al **subappalto necessario** ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione - ove ammesso e nei limiti di legge - deve dichiarare a pena di esclusione la **volontà di utilizzare tale istituto** ricorrendo a soggetti qualificati evidenziando in maniera dettagliata la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria e la relativa quota percentuale che intende subappaltare, utilizzando preferibilmente l'Allegato 1 “Dichiarazione possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione”.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 della presente lettera d'invito, con la compilazione delle Sezioni A, B, C e D. Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono

rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art 94, comma 6, del Codice, il concorrente, limitatamente alle violazioni relative a mancati pagamenti di imposte e/o versamenti contributivi è tenuto a dichiarare nel DGUE (Parte III, Sezione B) l'indicazione se abbia ottemperato pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Nella Parte III contiene le informazioni relative all'assenza dei motivi di esclusione (articoli da 94 a 98 del Codice). La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.
- La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
- L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
- L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La **Sez. A - Motivi legati a condanne penali** si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'articolo 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati all'articolo 94, comma 1. Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle

informazioni richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato articolo 94, inserendo anche il riferimento al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile. Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono facendo espresso riferimento all'articolo 94, comma 3, del Codice.

Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti alla tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti all'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla stazione appaltante di verificare se la condotta illecita si è verificata in un periodo di tempo rilevante ai fini dell'esclusione e di determinare – come previsto dall'art. 96, comma 6 – l'applicabilità delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate attuate dall'operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 96, comma 7, del Codice.

Le misure di *self-cleaning* devono essere inserite nel FVOE ovvero nella busta amministrativa e precisamente il concorrente deve inserire la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione e indicare nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE ovvero insieme con la restante documentazione amministrativa. Tali misure possono consistere, secondo quanto previsto, a titolo esemplificativo, dal citato articolo 96, comma 6 del Codice, nella dimostrazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le informazioni sopra indicate devono essere riportate per tutti i reati previsti negli appositi spazi della presente sezione.

Si precisa che le indicazioni sul *self-cleaning* sopra formulate si applicano anche alle altre Sezioni del DGUE in cui tali misure sono previste.

Con riferimento alla **Sez. B- Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali** si evidenzia che l'operatore economico dovrà specificare negli appositi spazi le ipotesi previste dall'art. 95, comma 2 del Codice (pagamento, compensazione, estinzione), indicando, altresì, se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione. Queste informazioni devono essere inserite per le diverse fattispecie previste nella presente sezione. Si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e comunque non inferiore a 35.000 €. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Per quanto concerne la **Sez. C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali**, si precisa quanto segue.

Le dichiarazioni concernenti le violazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1 lett. a) del Codice devono essere inserite in questa sezione, nel riquadro dedicato alla "Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro".

Nel riquadro della presente sezione dedicato al "Liquidazione giudiziale" (rif. art. 94, comma 5, lett. d) del Codice), il punto concernente i motivi per i quali l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto dev'essere compilato dal curatore autorizzato all'esercizio provvisorio

che è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 124, comma 4 del Codice, indicando gli estremi del provvedimento.

Per quanto riguarda il riquadro “Concordato preventivo con i creditori”, andranno inserite informazioni analoghe a quelle indicate al punto precedente.

In ordine ai riquadri “Procedura analoga al fallimento”, “Amministrazione controllata” e “Cessazione di attività”, si rinvia alle specifiche tecniche di AgID sopra menzionate.

In merito al riquadro “Gravi illeciti professionali” (rif. art. 98 del Codice) si evidenzia che le ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. a), lett. c) e lett. b) non devono essere dichiarate in questo riquadro, ma, rispettivamente, nel riquadro “Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza”, “Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili” e nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”.

Si evidenzia, inoltre, che devono essere dettagliatamente indicate le fattispecie di illecito professionale tra quelle elencate dall'articolo 98 del Codice, cui la dichiarazione è riferita.

Nel riquadro “Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate”, oltre le dichiarazioni riferite all'ipotesi di cui all'art. 98, comma 3 lett. b), come sopra precisato, vanno inserite le dichiarazioni relative alle ipotesi di cui all'articolo 94, comma 5, lett. e) ed f) (iscrizioni nel casellario ANAC per false dichiarazioni). La specifica fattispecie va inserita nell'apposita voce “In caso affermativo fornire informazioni dettagliate”.

Per quanto riguarda l'assenza di conflitto di interessi, alla luce di quanto indicato nella Circolare MUR del 14 novembre 2024 “PNRR – Circolare attuativa ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 articolo 22 “Tutela degli interessi finanziari dell'Unione” – Indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati a valere sulla Missione 4, Componenti 1 e 2 del PNRR in materia di titolarità effettiva, conflitto di interessi e doppio finanziamento”, si evidenzia quanto di seguito:

La conoscenza dei dati della/e titolarità effettiva/e resa possibile nell'ambito del PNRR dall'obbligo di comunicazione imposto dal Regolamento (UE) 2021/241, consente di ritenere la dichiarazione resa nel DGUE non solo potenzialmente, ma effettivamente comprensiva anche dell'assenza di conflitto di interessi in capo al/i titolare/i effettivo/i.

Nella Sez. D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore devono essere indicate le informazioni relative alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1, lett. c) ed h), all'art. 94, comma 2, all'art. 94, comma 5, lett. a) e lett. b). Le dichiarazioni riferite alle altre fattispecie presenti in questa sezione non devono essere indicate in quanto inserite nelle precedenti sezioni.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 della presente lettera d'invito;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità previsto dalla presente lettera d'invito.

Si precisa che, il possesso dell'attestazione SOA, di cui al precedente paragrafo 6.2, deve essere dichiarato mediante compilazione dell'apposita sezione contenuta nell'Allegato 1 o, in alternativa, nell'ambito della Parte II, sezione A del DGUE.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre - su richiesta e senza indugio - le prove documentali pertinenti.

Da ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE l'operatore economico può indicare - in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che attraverso il FVOE, previsto dall'articolo 24 del Codice, gestito da ANAC, le stazioni appaltanti verificano la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, fatto salvo il caso di operatore economico straniero per il quale le verifiche saranno condotte secondo le disposizioni di cui all'Allegato II.8 del Codice.

15.2. Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione qualificazione

L'operatore economico rende le dovute dichiarazioni compilando e firmando digitalmente l'Allegato 1 "*Dichiarazione possesso requisiti di partecipazione e di qualificazione*", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

15.3. Dichiarazione titolare effettivo

Il concorrente rende le dovute dichiarazioni nella Dichiarazione Titolare effettivo di cui all'Allegato 3. La conoscenza dei dati della/e titolarità effettiva/e resa possibile nell'ambito del PNRR dall'obbligo di comunicazione imposto dal Regolamento (UE) 2021/241, consente di ritenere la dichiarazione resa nel DGUE non solo potenzialmente, ma effettivamente comprensiva anche dell'assenza di conflitto di interessi in capo al/i titolare/i effettivo/i, alla luce di quanto indicato nella Circolare MUR del 14 novembre 2024 " PNRR – Circolare attuativa ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241 articolo 22 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" – Indicazioni operative in merito alle attività di competenza dei Soggetti attuatori degli interventi finanziati a valere sulla Missione 4, Componenti 1 e 2 del PNRR in materia di titolarità effettiva, conflitto di interessi e doppio finanziamento".

15.4. Rispetto del principio DNSH

Il concorrente inserisce a Sistema l'apposita Scheda DNSH ³³ e le eventuali dichiarazioni aggiuntive che la Stazione Appaltante ha predisposto nei documenti di gara.

15.5. Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi

In conformità al Decreto MATTM del 23 giugno 2022 n. 256 pubblicato in GURI n. 183 del 6 agosto 2022 in vigore dal 4 dicembre 2022 avente ad oggetto "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi*" ed al "Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica "*Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi»*" pubblicato sulla GURI nr.196 del 22 agosto 2024, occorre allegare altresì la documentazione atta a dimostrare il rispetto delle specifiche tecniche e clausole contrattuali, così come specificata nel Decreto Ministeriale corrispondente.

³³ Inserire la scheda più opportuna corrispondente all'oggetto del contratto da scegliere tra la scheda n. 1 o la scheda n. 2.

15.7. Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente l'Allegato 4 - Dichiarazione ai sensi del DPCM 187/1991", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

15.8. [Eventuale] Dichiarazione avvalimento

Il concorrente, in caso di ricorso all'avvalimento, rilascia nella dichiarazione possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'Allegato 1, apposita Dichiarazione di avvalimento e allega:

1. le dichiarazioni rese e firmate digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria di cui all'Allegato 6;
2. il contratto di avvalimento in originale sottoscritto da ciascuna impresa ausiliaria in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire le risorse oggetto di avvalimento, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a **pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria.

Si precisa che, nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire esclusivamente un requisito di partecipazione, il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta amministrativa;

Mentre, nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta oppure sia a migliorare l'offerta che ad acquisire un requisito di partecipazione, il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta tecnica;

3. dichiarazioni sottoscritte digitalmente dall'ausiliaria di cui al paragrafo 15.1. "*Documento di gara unico europeo (DGUE)*" - **Response.xml del DGUE dell'ausiliaria**;
4. documentazione di cui al paragrafo 15.2. in caso di concordato preventivo con continuità aziendale.

Oltre alle dovute dichiarazioni indicate nell'Allegato 6, l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione di un separato DGUE.

15.9. Comunicazione c/c dedicato

L'operatore economico deve compilare e firmare digitalmente l'Allegato 2- "*Comunicazione conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010*", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

15.10. Patto di integrità

L'operatore economico deve completare per le parti di propria competenza l'Allegato 5 – "*Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190*", sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico. Il documento dovrà essere presentato da ciascuno degli operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ex art. 65, comma 2, lett. f) del Codice, costituiti o costituendi, nonché, per i consorzi di cui alle lettere b), c) e d) del citato art. 65, dal Consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici.

15.11. Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC

L'operatore economico allega la ricevuta a comprova del pagamento del contributo all'ANAC di cui al paragrafo 12 della presente Lettera d'invito.

15.12. [Eventuale] Dichiarazione di equivalenze delle tutele

La dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL dovrà essere prodotta solo ed esclusivamente nel caso in cui l'operatore economico intenda adottare un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 3

15.13. [Eventuale] Procura

Qualora le dichiarazioni siano firmate da un procuratore del concorrente, deve essere allegata copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.14. Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

(Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

15.15. [Eventuale] Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

L'operatore economico dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma, 1, lettera o), del Decreto succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.16. [Eventuale] Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dell'affidamento di lavori, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti dell'affidamento di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti dell'affidamento di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dell'affidamento di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dell'affidamento dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dell'affidamento di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica, la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica
Relazione tecnica avente come testata l'Allegato 8
Offerta tecnica (generata dal sistema)
[Eventuale] Documentazione tecnica aggiuntiva

L'offerta tecnica, firmata digitalmente, deve contenere i seguenti documenti:

- **Scheda offerta tecnica generata dal Sistema** previa compilazione degli appositi campi strutturati presenti in piattaforma;
- **Relazione tecnica descrittiva**, redatta in maniera speculare ai criteri/sub-criteri di valutazione di natura discrezionale, descritti nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, con la quale il concorrente illustri la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei medesimi criteri/sub-criteri di valutazione ivi indicati.
In particolare, tale relazione tecnica descrittiva non dovrà superare complessivamente 25 (venticinque) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola. E' necessario produrre in allegato alla relazione tecnica copia conforme all'originale delle certificazioni oggetto di valutazione tecnica. Queste, sono escluse dal conteggio delle facciate insieme alle copertine ed eventuali sommari. Sono altresì esclusi dal conteggio elaborati grafici, tabelle, flussogrammi, certificazioni, schede che il concorrente ritenga necessario allegare alla relazione tecnica descrittiva al fine di meglio illustrare la propria proposta in relazione ai criteri/subcriteri di natura discrezionale descritti nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
- **Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza.** Il concorrente, se intende secretare parti della relazione tecnica, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare. A tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Il concorrente a tal fine allega anche una **copia firmata digitalmente della relazione tecnica** adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.
- **Avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta.** Nel caso di avvalimento esclusivamente finalizzato al miglioramento dell'offerta, va allegato il contratto di avvalimento, se non già trasmesso unitamente alla documentazione amministrativa. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Tutti i documenti (file) costituenti l'offerta tecnica, come sopra elencati, **devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente** e in particolare:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste
- d) la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- f) nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile;
- g) qualora la certificazione attinente ad uno dei temi tecnici sopra indicati, sia riferita ad un operatore economico non concorrente, è possibile presentare la certificazione/dichiarazione anche con la sottoscrizione del solo soggetto titolare della certificazione;
- h) in caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta;
- i) qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre copia della procura.

Si precisa che:

- l'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le modalità espressamente sopra riportate;
- è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4;
- non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno;
- l'eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti;
- la mancata o incompleta presentazione della documentazione tecnica richiesta per uno o più dei criteri/sub-criteri non costituirà causa di esclusione dalla gara, ma comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione giudicatrice e della relativa attribuzione di punteggio, del relativo criterio/sub-criterio.

Si precisa che non sono ammesse le **Offerte tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca;
- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- siano in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- siano in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già

espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara.

L'Offerta tecnica è soggetta, a pena di esclusione, alle seguenti condizioni:

- a) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta Economica e dell'offerta sui tempi di esecuzione;
- b) **L'Offerta Tecnica** non può:
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base **all'Offerta Economica** resta insensibile alla già menzionata **Offerta Tecnica**;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo.

17. OFFERTA ECONOMICA E SUI TEMPI DI ESECUZIONE

L'offerta economica deve indicare il prezzo offerto dall'O.E. concorrente. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

L'offerta sui tempi di esecuzione deve indicare il tempo offerto dall'O.E. ridotto rispetto a quello previsto da cronoprogramma dei lavori e indicato nel paragrafo 3.1 del presente documento. Nella percentuale di riduzione, corrispondente ai giorni ridotti, verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma, nella Busta Economica, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- a) L'Offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma e firmata digitalmente, contenente il prezzo offerto dal Concorrente nella apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate.

Il prezzo offerto verrà riportato su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta Economica", che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

 - i. scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii. sottoscritta digitalmente.
- b) La dichiarazione relativa ai costi aziendali e della manodopera redatta in conformità al modello Allegato 7 – *"Dettaglio stima costi aziendali e manodopera"*, contenente l'indicazione delle seguenti voci:
 1. La stima dei costi aziendali, inclusi nel prezzo complessivo offerto, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della sicurezza non sono ribassabili.
 2. La stima dei costi della manodopera riferita alle attività oggetto d'appalto inclusi nel prezzo complessivo offerto. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati nella presente lettera d'invito non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.
- c) L'offerta di ribasso sui tempi di realizzazione previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo, redatta sull'Allegato 13;
- d) Cronoprogramma dei lavori, coerente con la riduzione del tempo offerta, recante l'individuazione e la successione di tutte le fasi lavorative previste nel progetto e il tempo complessivamente necessario a terminare gli stessi.

Con il citato modello Allegato 7, si chiede all'O.E. di indicare altresì il dettaglio delle voci (**numero persone impiegate, inquadramento, costo orario, numero di ore**) che concorrono a determinare la stima dei costi della manodopera di cui al precedente punto 2 della lett. b).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e, per quanto riguarda i tempi di esecuzione, che superano i tempi previsti nel cronoprogramma di progetto.

Si precisa, altresì, che l'offerta economica e sui tempi di esecuzione dei lavori - ivi compresi gli allegati come sopra indicati - è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **costituiti**, dalla mandataria/capofila;
- **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) e c) o di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo;**
 - nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente **da tutti i coamministratori a firma congiunta**.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	20
Tempo	20
TOTALE	100

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica³⁴

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella 4. Elenco dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica: ad ogni criterio è assegnato il relativo punteggio massimo (PUNTI MAX). Ogni subcriterio è associato ad un punteggio discrezionale (Dmax) e/o tabellare (Tmax).

ID	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	DESCRIZIONE DI CRITERI ED EVENTUALI SUB CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI Dmax	PUNTI Tmax
1	Organizzazione e gestione della commessa: consistenza e professionalità del personale impiegato nella commessa	18	Il concorrente dovrà illustrare nel dettaglio e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara, l'organigramma di commessa, dando evidenza dell'esperienza e del numero di maestranze e figure deputate alla gestione e supervisione di tutti gli aspetti relativi alla conduzione dei lavori sotto il profilo tecnico ed amministrativo che saranno impiegate nelle attività oggetto del presente appalto con particolare riferimento alle squadre di lavoro, al coordinamento e controllo degli aspetti tecnici, contabili e di sicurezza delle opere, ai rapporti da tenere con le amministrazioni territoriali di competenza e alla Direzione Lavori (Stazione Appaltante)	18	

³⁴ Nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:

- tiene conto dei criteri premianti indicati nei Criteri Ambientali Minimi vigenti;
- può ricorrere ai criteri premianti e relative modalità di attribuzione del punteggio, indicati nelle linee guida approvate con decreto ministeriale della presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, ferma restando la loro discrezionalità in ordine alle concrete modalità di redazione delle clausole. Per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (ue) 2021/240 del parlamento europeo e del consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (ue) 2021/241 del parlamento europeo e del consiglio del 12 febbraio 2021 (pnrr), nonché dal piano nazionale per gli investimenti complementari al pnrr, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (pnc), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, possono inserire nei propri bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. a tal fine, le stazioni appaltanti possono prevedere l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui all'articolo 47, comma 5, decreto-legge 77/21.

2	Gestione della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori: sistema di gestione per la verifica degli aspetti della sicurezza	18	Il concorrente dovrà illustrare le modalità di gestione che intende adottare per il presidio e la verifica di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'esecuzione dei lavori, tenuto conto di: i) Piano di Sicurezza e Coordinamento; ii) Piani Operativi di Sicurezza; iii) riunioni di Coordinamento; iv) disposizioni di Legge in tema di sicurezza del Lavoro e dei Lavoratori. Sarà dato maggior rilievo alle proposte che daranno concreta rappresentazione in termini di: i) sistema di gestione e relativa organizzazione (es. riunioni periodiche, verbali, informative etc.), che garantiscano un monitoraggio costante, il presidio e la verifica di tutti gli aspetti legati alla sicurezza; ii) numero ed esperienza professionale del personale che verrà utilizzato per le attività di cui al precedente punto i); iii) frequenza prevista per le attività di presidio e verifica per tutte le lavorazioni previste.	18	
3	Soluzioni migliorative inerenti i materiali da costruzione	20	Il concorrente dovrà esporre all'interno della proposta offerta, in maniera chiara ed esaustiva, la qualità dei prodotti offerti, in termini di durabilità, efficienza e sostenibilità. In particolare, sarà dato maggior punteggio alle proposte che dimostrino particolare attenzione nell'impiego di: - materiali eco-sostenibili; - componenti e/o materiali la cui qualità incida sensibilmente sulla riduzione dei costi di gestione e manutenzione della struttura; - utilizzo di materiali salubri, certificati rispetto al rilascio di Composti Organici Volatili (VOC o COV), al fine di garantire nel tempo aria incontaminata negli ambienti confinati e al fine di contrastare il fenomeno di "S.B.S." (Sick Building Syndrome); - utilizzo di materiali e forniture provenienti da filiera corta, chilometro zero, riferita alla brevità del percorso che beni e prodotti devono compiere, al fine di garantire minor impatto ambientale in termini di CO2 complessiva prodotta; - utilizzo di materiali recuperati o riciclati. Sarà attribuito maggior punteggio all'operatore economico che propone di sostituire uno o più prodotti da costruzione previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara con prodotti aventi le stesse prestazioni tecniche ma con prestazioni ambientali migliorative (ad es. maggiore contenuto di riciclato, minore contenuto di sostanze chimiche pericolose ecc.), allegando le schede tecniche dei materiali e dei prodotti da costruzione e le relative certificazioni che dimostrano il miglioramento delle	20	

			prestazioni ambientali ed energetiche degli stessi. Si chiarisce, ad ogni modo, che i miglioramenti eventualmente proposti, non potranno costituire varianti al progetto esecutivo posto a base di gara.		
4	Certificazioni in materia ambientale e sociale	2	POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA UNI PdR 125:2022 (ON/OFF): Al fine di promuovere la parità di genere, sarà assegnato il punteggio indicato nella colonna T al concorrente in possesso, al momento della presentazione delle offerte, della certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022. La certificazione deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.		2
5	Certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS secondo il Regolamento (CE) n.1221/2009	2	POSSESSO DI UNA REGISTRAZIONE EMAS O DI UNA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 (ON/OFF): Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti. Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit) o in alternativa dovrà essere in possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea all'attività oggetto del bando (lavori) rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.		2
		60		56	4

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Criteri qualitativi: A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della attribuzione discrezionale

di un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario anche utilizzando coefficienti intermedi tra i seguenti livelli di valutazione:

Giudizio	Peso
Ottimo	1
Più che adeguato	0.8
Adeguito	0.6
Parzialmente adeguato	0.4
Scarsamente adeguato	0.2
Inadeguato	0

- determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (normalizzazione ad 1).

I punteggi tecnici definitivi, relativi a ciascun criterio/subcriterio oggetto di valutazione discrezionale (colonna "Dmax") saranno infine determinati come prodotto tra i coefficienti definitivi calcolati per ciascun concorrente e il punteggio tecnico massimo associato al criterio/subcriterio oggetto di valutazione, e infine saranno arrotondati **alla seconda cifra decimale con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.**

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T_{max}" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Infine, a ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di interpolazione lineare indicata nella tabella.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica/ e sui tempi di esecuzione

Quanto **all'offerta economica e sui tempi di realizzazione**, è attribuito all'elemento economico e **all'elemento tempo**, un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a 0,3

Si precisa quanto segue:

La valutazione dell'offerta economica e sui tempi di realizzazione sarà effettuata con due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, 7

Si precisa quanto segue, il punteggio relativo all'offerta tecnica (anche a livello di singolo criterio/subcriterio) e all'offerta economica sarà espresso mediante un numero con 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

In fase di inserimento a video dell'offerta economica (e se previsto) dell'offerta tecnica nell'ambito della piattaforma telematica, il concorrente potrà verificare sempre a video il numero massimo di cifre (interi e decimali) consentite dal Sistema di negoziazione: nello specifico, qualora il concorrente indichi un numero di cifre decimali superiore a quello consentito, comparirà a video un messaggio di errore con evidenza del numero massimo consentito.

In caso di presentazione di un "file offerta" con numero di decimali superiore a quello previsto in piattaforma, si procederà ad arrotondare il valore offerto in aumento se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore pari o superiore a 5, ovvero in diminuzione se le cifre decimali "in eccesso" sono di valore inferiore a cinque.

Nell'ipotesi di ricorso all'avvalimento per migliorare la propria proposta, il concorrente è tenuto ad applicare la disciplina di cui all'art.104 del Codice e al paragrafo 7.

Non è prevista alcuna riparametrazione fermo restando quanto stabilito al paragrafo 18.2.

Il punteggio complessivo sarà quello risultante dalla somma tra il punteggio attribuito all'offerta

tecnica e il punteggio attribuito all'offerta economica.

Si precisa altresì, che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri.³⁵ esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche on site per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

I concorrenti riceveranno tramite la Piattaforma evidenza dell'avanzamento della procedura di gara.

La prima seduta, se non indicata sul Portale, sarà comunicata ai concorrenti tramite la Piattaforma, di regola, almeno 1 ora prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione/manuali/guide disponibili direttamente sul Portale.

Ai fini della gestione operativa delle operazioni di gara, il RUP ovvero – se nominato- il Responsabile di fase/Seggio di gara/Commissione giudicatrice si avvale dei "ruoli" attivati sul Portale.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La procedura di affidamento si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica di negoziazione nel rispetto della disciplina di cui all'art.15 del Codice e all'Allegato I.2, e di seguito sinteticamente riportato.

³⁵ È possibile anche aumentare a 5 il numero dei membri in casi di particolare complessità.

Il RUP/Responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica e sui tempi di esecuzione, restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) verificare che non vi sia stato l'inserimento di elementi concernenti il prezzo e i tempi di esecuzione ridotti, nella documentazione amministrativa.

All'esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede, se del caso, a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE E SUI TEMPI DI ESECUZIONE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la procedura di aggiudicazione prosegue secondo il percorso obbligato previsto dalla piattaforma telematica di negoziazione di seguito riportato.

La data e l'ora della seduta/e di apertura delle offerte tecniche e, successivamente, delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione - qualora non avvenga in continuità con la prima seduta di valutazione della documentazione amministrativa - sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma - di regola - almeno 1 ora prima della data fissata.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Prima dell'apertura delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione, la commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti sulla piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e sui tempi di esecuzione, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente documento e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. Si precisa quanto segue:³⁶

- a) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.³⁷

³⁶ Nell'ipotesi di gara a prezzo fisso, sostituire il testo a), b), con il seguente periodo:

“a) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta tecnica migliorativa entro i termini stabiliti dalla stazione appaltante (di regola 7 giorni). La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. del presente documento. È collocato

b) È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

³⁷ Il bando tipo prevede la possibilità di privilegiare il prezzo quale criterio di preferenza in caso di ex aequo.

- b) Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sui tempi di esecuzione dei lavori.
- c) Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 21, le offerte economiche e sui tempi di realizzazione imputate a sistema/ i ribassi percentuali offerti. A tal proposito si precisa che il punteggio riportato sulla piattaforma in corrispondenza dell'offerta economica in realtà è la somma del punteggio conseguito a seguito di valutazione sia dell'offerta economica che dell'offerta sui tempi di realizzazione dei lavori.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica e dell'offerta sui tempi di realizzazione dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo o i tempi ridotti di realizzazione dei lavori, nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA DOCUMENTAZIONE presenti in ciascuna offerta presentata.

Allo stesso modo il sistema non consente l'apertura delle offerte economiche e sui tempi di realizzazione, se non sono prima state aperte tutte le sezioni BUSTA TECNICA presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stata effettuata la valutazione.

Per la gestione operativa delle attività/comandi da azionare nell'ambito della Piattaforma telematica la Commissione può avvalersi dei ruoli attivati sul Portale.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE³⁸

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia la somma dei punti relativi al prezzo e ai tempi di esecuzione dei lavori, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse **sia pari o superiore a tre**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

³⁸ Nell'ipotesi di gara a prezzo fisso, sostituire il paragrafo con il seguente testo: "Il RUP si riserva, prima dell'aggiudicazione, la facoltà di valutare la congruità dell'offerta dell'operatore economico primo in graduatoria qualora ritenga vi siano dubbi sulla relativa congruità in base ad elementi specifici. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Si applica l'art.110 del Codice.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

A fini acceleratori, è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più offerte anormalmente basse.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice a seguito della trasmissione da parte del RUP dell'esito del relativo procedimento.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante per la prestazione principale e/o per la/le prestazione/i secondaria/e e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Il provvedimento di aggiudicazione è adottato ai sensi dell'art.17 del D.L.gs.n.36/2023:

- a) a patto che la proposta di aggiudicazione risulti legittima e conforme all'interesse pubblico; qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione;
- b) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;³⁹
- c) a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento;
- d) a seguito della verifica (attivata o meno tenuto conto della prestazione oggetto del contratto), degli elementi costitutivi/migliorativi ove previsti oggetto di offerta, fatta salva la facoltà di effettuare tale controllo dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dopo la stipula del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In caso di impossibilità a completare la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'O.E. individuato quale aggiudicatario a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'art.24 del codice, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre

³⁹ È possibile specificare l'eventuale presenza di ulteriori vincoli (esempio vincoli derivanti dall'autorizzazione a procedere in autonomia rilasciata dalla centrale di committenza regionale in ambito sanitario).

comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quale attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto funzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.99 del codice. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo sia accertato l'affidamento a un operatore economico privo dei requisiti, la S.A., procederà all'esclusione dello stesso, alla revoca o annullamento dell'aggiudicazione nonché alla rescissione del contratto e all'applicazione delle norme in tema di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente. Verrà comunque effettuato il pagamento delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di esito negativo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti dell'aggiudicatario si procede, se necessario, a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati sul concorrente che segue in graduatoria. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Per la verifica dei requisiti in capo ad O.E. appartenenti all'U.E. trovano applicazione le disposizioni di cui all'Allegato II.8 del codice. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 DPR 445/2000. Nel caso in cui, le certificazioni equivalenti necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti previsti nel bando di gara non siano rilasciate da Enti presenti negli Stati ove ha sede l'O.E. estero, le stesse possono essere sostituite da una dichiarazione giurata, ovvero, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Il contratto è stipulato entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice e previa trasmissione della ulteriore documentazione a ciò necessaria quale, ad esempio, la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, alla quale, ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis, non saranno applicate gli aumenti di cui all'art. 117 comma 2 né tantomeno le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8. Altri documenti da consegnare prima della stipula da parte dell'O.E. aggiudicatario, a titolo esemplificativo, potrebbero essere l'imposta di bollo, la polizza di responsabilità civile, l'atto costitutivo in caso di RTI costituendi etc.. Gli stessi saranno appositamente richiesti con nota scritta dalla S.A..

Ove richiesta, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Dopo la stipula del contratto la S.A. provvederà ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art.90, co. 5, lett. a) del D.Lgs.36/2023.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario – ivi compresa l'ipotesi di mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta ai fini della stipula - può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, lavori di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – nonché l'imposta di bollo che l'aggiudicatario assolve una tantum al momento della stipula del contratto (valore da calcolare in base alla tabella A – art. 3 allegato I.4 del Codice).

il pagamento di detta imposta dovrà essere effettuato, in caso di aggiudicatario italiano o straniero residente in Italia, con versamento tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (AdE) Prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023. Le modalità di compilazione del modello F24 ELIDE sono individuate nella Risoluzione AdE n. 37/E del 28/06/2023. In caso di aggiudicatario straniero il pagamento dell'imposta di bollo sul contratto dovrà essere effettuato sul c/c intestato all'Agenzia delle Entrate, IBAN IT07Y0100003245348008120501, BIC/SWIFT BITAITRRENT, indicando nella causale la ragione sociale dell'aggiudicatario ed il codice CIG relativo all'appalto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dei lavori alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti i danni derivanti.

La violazione dei disposti del presente paragrafo, da parte sia dell'Aggiudicatario sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel [Codice di comportamento](#) di questa stazione appaltante e nel [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del [Piano Integrato di Attività e Organizzazione](#). In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link precedentemente riportati.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D. Lgs. 104/2010 si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, GDPR), nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti, anche per il tramite del FVOE, vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto medesimo.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- ii. Dati relativi a condanne penali e a reati (c.d. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- Trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet <http://www.urp.cnr.it>, sezione Gare.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012;

nonché artt. 27,28 D. Lgs. n. 36/2023), il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <http://www.cnr.it>, sezione “Amministrazione Trasparente”, ivi inclusi i rapporti e le relazioni previsti all’art. 47, comma 9) del D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 108/2021.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato dal CNR medesimo avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/>) all’indirizzo e-mail protocollo@gpdp.it, come previsto dall’art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche con sede legale in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma, **ai sensi dell’art. 19 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ente, emanato con provvedimento n.119/2024, protocollo CNR N. 241776/2024, in vigore dal 01/08/2024.** Punto di contatto presso il titolare, è il Direttore f.f. dell’INO Dott. Paolo De Natale, per i trattamenti di cui alla presente informativa.

Ai sensi degli Artt. 37 e ss. del GDPR relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha designato il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO), e-mail: rpdp@cnr.it, e rpdp@pec.cnr.it cui dovranno essere indirizzate tutte le richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'OFFERTA, e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Direttore f.f. dell'Istituto
Nazionale di Ottica del CNR⁴⁰

⁴⁰ Inserire il nominativo del dirigente/direttore o altro profilo.